

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5691 del 06/10/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, (RILASCIATA DAL COMUNE DI PIACENZA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO N. 2094 DEL 06/11/2020), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. COLOMBAIA N. 20, FRAZIONE MUCINASSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5820 del 01/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, (RILASCIATA DAL COMUNE DI PIACENZA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO N. 2094 DEL 06/11/2020), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. COLOMBAIA N. 20, FRAZIONE MUCINASSO.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale del Comune di Piacenza n. 2094 del 06/11/2020 (assunta al prot. ARPAE n. 162253 del 10/11/2020) di conclusione del procedimento unico è stata, tra l'altro, rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "AZ. AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01188390338), per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Colombaia n. 20, Frazione Mucinasso (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso aziendale senza denominazione" recapitante nel Colatore Riello;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3 lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all'autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;
- art. 3 lett. e) - *comunicazione* di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "AZ. AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01188390338), per le matrici "scarichi" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 107887 del 16/06/2025 (pratica Sinadoc 20015/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all’art. 57 c. 2 del Reg. Reg. 2/2024;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 128861 del 17/07/2025, ha richiesto documentazione a completamento dell’istanza;
- con note acquisite ai prott. ARPAE n. 135451 del 28/07/2025 e n. 137175 del 30/07/2025, è pervenuta, da parte della ditta, la documentazione a completamento;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 142974 del 07/08/2025, ha comunicato l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n.142974/2025 ARPAE SAC ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 150432 del 25/08/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

RILEVATO che dall’istruttoria condotta da questo servizio per la matrice “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento” (rif. attività n. 15 del 26/09/2025 Sinadoc 20015/2025) risulta che:

- la ditta si configura come “produttore” di digestato, prodotto in un impianto di gestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse con produzione di biogas ed energia elettrica da cogenerazione, sito in Comune di Piacenza; l’allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 032PC040), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- la consistenza attuale dell’allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 39168 del 14/07/2025 prot n. 126822, è pari a 615 capi (corrispondenti a 245 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 250 capi
 - Capi da rimonta: 295 capi
 - Vitelli: 70 capi;
- è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 160 Kwe;

d. la dieta autorizzata con l'AUA vigente è la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 8.751 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE RACCOLTE (acque reflue di mungitura e acque meteoriche raccolte): 2.515,7 t/anno
per un TOTALE di 11266,7 t/anno;

e. la **modifica dello stabilimento consiste**:

- nella differente distribuzione degli spazi e degli allestimenti interni della nuova stalla (costruita in struttura prefabbricata metallica) con conseguente aumento del numero delle cuccette che passano da 224 a 232;
- nella mancata realizzazione del previsto silos trincea per l'alimentazione dei capi bovini;
- nella realizzazione di una copertura flessibile a tenda sulla vasca (n. 3) destinata allo stoccaggio della frazione liquida chiarificata del digestato;
- nella realizzazione di coperture rigide ermetiche alla pioggia sulla vasca (n. 4) posta in testa alle vecchie stalle;
- nella modifica del posizionamento del pozzettone di raccolta con sollevamento dei percolati provenienti dalle trincee 1 e 2, che è stato collocato a ridosso delle trincee ed è stato modificato il recapito finale, dalla prevasca di rilancio alla vasca di stoccaggio n. 4;

f. tutti i riferimenti sono riportati nelle seguenti Planimetrie:

"Planimetria generale linee effluenti e scarichi - Tavola n° 1 - Rev. 5 del 12/08/2025 Rettifica abitanti equivalenti abitazioni" trasmessa con le integrazioni il 25/08/2025 prot. Arpae n. 150432;

"Pianta distribuzione e gestione animali - Tavola n° 3 - Rev. 1 del 19/03/2025 Aggiornamento cuccette" allegata all'istanza di AUA trasmessa il 16/06/2025 prot. Arpae n. 107887;

g. a seguito della modifica la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 630 capi (pari a 277,20 t di peso vivo) così suddivisi:

Bovine da latte: 342 capi

Capi da rimonta: 216 capi

Vitelli: 72 capi

h. all'impianto di digestione anaerobica con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, al termine delle modifiche sopra descritte, verranno convogliati effluenti zootecnici e biomasse, secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 8.918 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE REFLUE / DI MUNGITURA AGGIUNTE: 2.253 t/anno
per un TOTALE di 11.171 t/anno;

i. la fase di mungitura prevede l'utilizzo di lavaggio a secco delle mammelle e di riutilizzo dell'acqua; è stato utilizzato il parametro di 6,5 mc/capo/anno per la stima dei quantitativi di acqua reflua prodotta;

j. il digestato tal quale viene trattato in un impianto di separazione avente una efficienza di trattamento stimata nel 20 % in peso. Il digestato chiarificato viene quindi trasferito e conservato in due vasche finali identiche collegate in serie, di cui la prima coperta con telo gasometrico (vasca n. 2 con tempo di

ritenzione superiore a 30 giorni) e la seconda coperta con tenda flessibile (vasca n. 3). Il digestato chiarificato viene poi trasferito al pozzettone coperto n. 4, posta in testa alle stalle. La capacità complessiva di contenimento del digestato e il layout impiantistico rispettano quanto previsto dal R.R n. 2/2024 e la D.G.R. n. 1496/2011;

- k. il digestato solido separato viene conservato su una platea coperta, avente superficie di 660 mq. La totalità del digestato separato prodotto viene reimpiegato in cuccetta, insieme alla paglia per il rinnovo delle lettiere. La capacità di contenimento della platea coperta risulta comunque superiore ai 90 giorni previsti dal R.R. 2/2024;
- l. i percolati e le acque meteoriche provenienti dalle trincee degli insilati e dalla zona di carico delle biomasse al digestore, vengono inviate direttamente agli stoccaggi finali. Le aree cortilizie, indicate come pulite, sono dotate di sistema di allontanamento delle acque meteoriche verso il canale adiacente;
- m. il quantitativo di azoto al campo stimato, derivante dalla consistenza animale di 277, 2 t di peso vivo, è pari a 36.958 kgN. I terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 39169, oggi in validità, sono in zona vulnerabile ai nitrati, hanno superficie complessiva pari a 51.85 Ha e pertanto possono accogliere 8.814 kgN/anno. La ditta cede parte del digestato chiarificato prodotto a ditte terze, per un quantitativo di 5.552 mc, che con un titolo azotato del 3,5 kgN/mc corrisponde a circa a 19.545 kgN. Quanto asserito alla tabella 8 della relazione tecnica consegnata il 25/08/2025 prot Arpa n. 150432 (disponibilità di terreni agrari su cui effettuare lo spandimento aventi superficie di 114.66.30 Ha) non trova pertanto riscontro con quanto contenuto nella Comunicazione di utilizzo agronomico ad oggi in validità ed i terreni disponibili non sono sufficienti ad accogliere tutto il digestato prodotto;

RILEVATO altresì che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 14 del 26/09/2025 Sinadoc 20015/2025) risulta che:

- l'istanza è stata presentata, relativamente allo scarico esistente S1, per l'adeguamento della rete fognaria e degli impianti di trattamento dei reflui domestici provenienti dalle abitazioni presenti nel centro aziendale. I reflui domestici generati dalle 5 unità abitative (carico organico pari a 18 A.E.), previo adeguato trattamento, saranno convogliati in corpo idrico, unitamente alle acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico/spogliatoio ad uso dell'addetto aziendale;
- pertanto, dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue domestiche S1, in corpo idrico superficiale "fosso aziendale senza denominazione" recapitante nel Colatore Riello, costituito dall'unione di:
 - acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico/spogliatoio aziendale, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (3 A.E.), una fossa Imhoff (3 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (3 A.E.);
 - acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle cinque unità abitative presenti presso l'insediamento (carico organico pari a 18 A.E.), trattate mediante un impianto costituito da n° 1 degrassatore (23 A.E.) e n° 1 impianto a fanghi attivi (20 A.E.);
 - acque meteoriche pulite raccolte da una parte di superfici impermeabili dello stabilimento;

RISCONTRATO che:

- per quanto riguarda la matrice "emissioni in atmosfera", la ditta ha confermato l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006;
- per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha dichiarato il "proseguimento senza modifiche";

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli utili ai fini dell'aggiornamento dell'AUA:

- nota prot. n. 139727 del 22/08/2025, assunta al prot. ARPAE n. 149755 in pari data, con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per la modifica non sostanziale di cui trattasi;

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 165412 del 18/09/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", con prescrizioni (richiesta da ARPAE SAC con nota prot. n. 153083 del 28/08/2025);

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesto dalla ditta "AZ. AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01188390338), per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Colombaia n. 20, Frazione Mucinasso;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**, rilasciata dal Comune di Piacenza con Determinazione dirigenziale n. 2094 del 06/11/2020 di conclusione del procedimento unico (assunta al prot. ARPAE n. 162253 del 10/11/2020), in favore della ditta AZ. AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01188390338), per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Colombaia n. 20, Frazione Mucinasso, **sostituendo le prescrizioni indicate al punto 3** della suddetta Determinazione dirigenziale del Comune di Piacenza n. 2094 del 06/11/2020 (per le matrici "utilizzo agronomico del digestato" e "scarichi"), come **segue**:

"- impartire per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale dovrà essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno, e dai contratti di cessione in corso di validità;
2. l'utilizzo agronomico del digestato dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e della D.G.R. n. 1495/2011;
3. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
4. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to

Reg.le n. 2/2024;

5. l'impianto di digestione potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO
ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 8918 t/anno
ACQUE AGGIUNTIVE (mungitura e meteoriche): 2253 t/anno
TOTALE: 11.171 t/anno;
6. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
7. il Piano di gestione delle acque meteoriche dovrà comprendere le seguenti azioni:
 - mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è previsto il contenimento delle acque meteoriche di dilavamento, al fine di non generare uno scarico non autorizzato in corpo idrico di acque reflue non depurate;
 - effettuare la periodica pulizia delle canaline di raccolta delle acque meteoriche/percolati, presenti nella rete di raccolta delle trincee degli insilati e nella zona di carico delle biomasse al digestore, al fine di mantenere efficiente il sistema e limitare la diffusione di odori;
8. la Ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel Piano di monitoraggio datato 11/01/2022, già consegnato a questa Agenzia il 31/01/2022 prot. n. 14951, tenendo conto anche dei seguenti obblighi di legge:
 - a. effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo ed invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi devono essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e devono essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
 - b. registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
 - c. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.;
 - d. verifica dell'efficienza del separatore, come indicato nel PMC e già previsto nell'Autorizzazione oggetto di modifica, da attuarsi per la durata di due anni e con verifiche a cadenza trimestrale. I dati dovranno essere comunicati a questo Servizio Territoriale entro gennaio dell'anno successivo;
- **impartire per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso aziendale senza denominazione" recapitante nel Colatore Riello, le seguenti prescrizioni:**
 - a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;
 - b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei degrassatori, della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobico) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità

competenti;

- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controllavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
 - e) le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dell'impianto devono consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione ed il controllavaggio del filtro;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) i pozzetti e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, nonché i medesimi piazzali a servizio dell'azienda agricola, devono risultare sempre puliti;
 - h) al fine di evitare di far confluire dai piazzali allo scarico S1 acque reflue esclusivamente meteoriche, in caso di accidentali sversamenti dovuti al trasporto della biomassa nelle aree di transito, o al carico e scarico della stessa nelle trincee di accumulo o verso l'impianto di biogas, l'azienda dovrà provvedere tempestivamente alla pulizia delle aree interessate;
 - i) in caso di accertato non rispetto della prescrizione contenuta alla precedente lettera h), l'Azienda dovrà provvedere ad installare un idoneo impianto di prima pioggia con contestuale presentazione di istanza per la modifica sostanziale dell'A.U.A. corrente;
 - j) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
 - k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- **fare salvo che** i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Determinazione dirigenziale n. 2094 del 06/11/2020 di conclusione del procedimento unico (assunta al prot. ARPAE n. 162253 del 10/11/2020), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza con Determinazione dirigenziale n. **2094 del 06/11/2020** (di conclusione del procedimento unico);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.